

COMUNE DI RUEGLIO
Città Metropolitana di Torino

BILANCIO DI PREVISIONE
2017 - 2019

NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

Il Comune di RUEGLIO non ha partecipato al periodo di sperimentazione previsto dall'art. 78 del D.Lgs. 118/2011, e pertanto nel 2015 ha applicato i principi contabili armonizzati e mantenuto gli schemi di bilancio "non armonizzati".

Dal 2016 l'Ente adotta anche i nuovi schemi di bilancio: da qui la necessità di redigere ed approvare la presente nota integrativa, prevista dal nuovo principio applicato della programmazione – punto 9.11 di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Nel corso del 2016 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata. Non va inoltre dimenticato l'aggiornamento anche della normativa di riferimento, quale, ad esempio, quella

relativa ai vincoli di finanza pubblica, per i quali è stata emanata la Legge n. 164/2016 di modifica della Legge 243/2012, al fine di rendere i vincoli del pareggio di bilancio costituzionale coerenti con la nuova contabilità armonizzata.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, la presente relazione ha l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa, con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale con proprio atto n. 49 del 27/07/2016 ha approvato per la successiva presentazione al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) avvenuta con atto di C.C. n. 21 del 08/10/2016.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2017	€. 1.767.060,76	€ 2.131.495,30	€ 2.074.495,25
Esercizio 2018	€. 906.119,00		
Esercizio 2019	€. 906.169,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2017-2019, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- 1) politica tariffaria: si premette che, l'art. 1 comma 42 della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali: la politica tariffaria non può che risentire, pertanto, di tale vincolo. Per un maggior dettaglio si rimanda a quanto già specificato nel DUP;
- 2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), l'Amministrazione di Rueglio ha sempre posto al centro della propria azione il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di copertura dei servizi.
- 3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, in attesa del riassorbimento del personale degli enti di area vasta, in via di esaurimento, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. Si conferma la programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2016-2018, come già specificato nel DUP, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione.

Nel 2017 si evidenzia, a seguito di modifica della convenzione di Segreteria una diminuzione di ore a carico del comune di Rueglio (da 9 a 6). Inoltre si evidenzia che con G.C. si è disposto l'utilizzo in convenzione per 2 ore del dipendente comunale del servizio tecnico verso il comune di Meugliano.

PERSONALE 2017										
PERSONALE IN RUOLO A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE PART TIME	STIPENDI	CONTRIBUTI	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	F.M.S.	IRAP	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO	TOTALE
		01.02.1.101 cap 1021	01.02.1.101 cap 1022	01.02.1.101 cap 2165	01.02.1.101 cap 2164	01.02.1.102 cap 1020	01.02.1.103 cap 1024	01.02.1.101 cap 1038	3.0500.0200 ris 3121	
3	2	100.000,00	36.000,00	10.850,00	9.000,00	13.000,00	1.500,00	500,00	-82.000,00	88.850,00
1		22.000,00	8.000,00						-2.000,00	28.000,00
		122.000,00	44.000,00	10.850,00	9.000,00	13.000,00	1.500,00	500,00	-84.000,00	116.850,00

1 SEGRETARIO 6 ore
 1 RESP. SERV. FINANZIARIO 36 ore
 1 COLLABORATORE TRIBUTI 12 ore
 1 RESP. SERV. TECNICO 34 ore

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2017-2019, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016).

Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI). Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico.

Inoltre, come chiarito anche da alcune diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione va intesa nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia relative ad incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia relative a riduzione od abolizione di regimi agevolativi.

Dopo anni di interventi anche rilevanti in materia di tributi locali, rispetto al 2016 l'impianto normativo di riferimento per il 2017 risulta stabile.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative.

Le aliquote previste per il 2017 sono le seguenti:

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA

per tutte le categorie di immobili ed aree edificabili, diversi da abitazione principale e pertinenze

ALIQUOTE

7,60 per mille

Abitazioni principali in categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7 (una per tipologia)

4,00 per mille

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

RECUPERO EVASIONE ICI/IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI/IMU, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

Inoltre, a seguito dell'approvazione del quarto decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF che, precedentemente alla modifica, doveva essere accertata per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate sul portale per il federalismo fiscale.

La regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario

del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2017 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2015 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2015 e in c/residui nel 2016). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Si è reso necessario, pertanto, rivedere l'accertamento di tale entrata, al fine di renderlo conforme alla nuova modalità di contabilizzazione.

Il gettito previsto è pari a:

€ 64.000,00 per il 2017

€ 64.000,00 per il 2018

€ 64.000,00 per il 2019

TASSA RIFIUTI - TARI

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Le aliquote e le tariffe relative alla TARI son state approvate con deliberazione C.C. n. 14 del 03.08.2016. Ad oggi, non avendo ancora ricevuto il Piano Finanziario dalla Ditta Teknoservice restano confermate le stesse tariffe

La copertura è dimostrata col seguente prospetto

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI -					
COSTI SERVIZIO			ENTRATE		
cap. 1736	raccolta e smaltimento (TECNOSERVICE)	€. 106.500,00	cap. 1021025	tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€. 126.500,00
cap. 1736	ingombranti + servizi aggiuntivi + congruagli	€. 5.000,00			
	INSOLUTI	€. 6.000,00			
CAP. 1021 - 1022	SPESE DI PERSONALE + UFFICIO	€. 5.781,63			€.
CAP. 1156	OPERAIO + SERVIZI IND	€. 3.218,37			
	TOTALE SPESE	€. 126.500,00		TOTALE ENTRATE	€. 126.500,00
PERCENTUALE DI COPERTURA			100,00		

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo, ammonta ad € 131.326,00 al netto dalla somma di € 35.066,85 che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di Rueglio e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*,

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Per l'anno 2017 la previsione è stata calcolata sulla base degli aggiustamenti intervenuti nel corso del 2016, non essendo previsti a livello nazionale ulteriori tagli dalle manovre attualmente in vigore.

Il dato sarà sicuramente soggetto a revisioni in corso d'anno a seguito dell'applicazione concreta delle numerose metodologie, anche alla luce del fatto che, per l'anno 2017, la legge di bilancio prevede una diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, ed inserisce una clausola di salvaguardia (+/- 8%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, clausola contenuta nel comma 450.

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 1 commi 446 e seguenti della legge di bilancio 2017: in particolare il comma 448 definisce in 6.197,2 milioni la dotazione complessiva del Fondo di Solidarietà Comunale a decorrere dal 2017.

Rimane invariata rispetto al 2016 la quota comunale di alimentazione del Fondo, pari a 2.768,8 milioni di euro ed assicurata attraverso il versamento del 22,43% dell'IMU standard di spettanza di ciascun Comune.

La novità più rilevante riguarda la quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) in misura crescente dal 40% per l'anno 2017, il 55% per l'anno 2018, il 70% per l'anno 2019, l'85% per l'anno 2020 e il 100% a decorrere dall'anno 2021.

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a carico del Comune:

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)
	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	47.861,00	52.653,00	51.653,00	51.653,00
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-
TOTALE Trasferimenti correnti	47.861,00	52.653,00	51.653,00	51.653,00

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente ridotti: in tale voce sono iscritti:
€ 22.387,00 come contributo sviluppo investimenti per il 2017-2019.
€ 2.352,00 come contributi per minor gettito IMU prima casa;
€ 2.000,00 come contributo per buoni pasto ai docenti.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali:

Anno 2017:

Contributo regionale per IV conto energia: € 12.000,00

Contributo regionale per ammortamento mutuo Barera: € 12.914,00

Contributo regionale per iniziative culturali: € 1.000,00

Anno 2018:

Contributo regionale per IV conto energia: € 12.000,00

Contributo regionale per ammortamento mutuo Barera: € 12.914,00

Anno 2019:

Contributo regionale per IV conto energia: € 12.000,00

Contributo regionale per ammortamento mutuo Barera: € 12.914,00

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)
	3	4	5	6
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	66.400,00	56.900,00	63.750,00	63.800,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interessi attivi	100	100,00	100,00	100,00
Altre entrate da redditi da capitale				
Rimborsi e altre entrate correnti	97.000,00	107.000,00	102.000,00	102.000,00
TOTALE Entrate extra tributarie	164.500,00	165.000,00	166.850,00	166.900,00

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE					
COSTI SERVIZIO			ENTRATE		
04.01.1.103 cap. 1416/1	spese mensa scuola materna	€. 10.200,00	3.0100.0200 ris. 3013/1	proventi mensa scuola materna	€. 9.100,00
04.02.1.103 cap. 1416/2	spese mensa scuola elementare	€. 9.500,00	3.0100.0200 ris. 3013/2	proventi mensa scuola elementare	€. 9.100,00
06.01.1.107 cap. 1834	interessi passivi mutuo altri centri sportivi	€. 6.540,00	3.0100.0200 ris. 3013/2	proventi da salone pluriuso e altri centri sportivi	€. 3.000,00
06.01.1.103 cap. 1829	spese mantenimento salone	€. 2.000,00			
		28.240,00			21.200,00
PERCENTUALE DI COPERTURA			75,07		

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

fitti reali di immobili comunali €. 14.800,00 per l'anno 2017, € 14.850,00 per l'anno 2018, € 14.900,00 per l'anno 2019

fitto immobile ex Mulino anni 2017/2019 € 9.900,00

proventi servizi cimiteriali anni 2017/2019 € 5.000,00

entrate da erogatore acqua anni 2017/2019 € 2.000,00

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

rimborso per spese convenzione servizio di segreteria anni 2017/2019 € 82.000,00
rimborso per servizio tecnico in convenzione anni 2017/2019 € 2.000,00
recupero spese riscaldamento, acqua, enel da parte degli affittuari di locali comunali anni 2017/2019 € 13.000,00

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

In questa voce sono classificati i trasferimenti in conto capitale erogati al Comune dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 53.144,00,00 per l'anno 2017, € 52.500,00 per l'anno 2018 ed € 52.500,00 per l'anno 2019.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 15/02/2017 è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2017-2019 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere per un importo complessivo di € 5.650,00 per l'anno 2017, Entrata destinata al finanziamento di spese di investimento.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

Affitto terreni comunali gravati da usi civici a gestori telecomunicazioni € 3.220,00 per l'anno 2017; € 3.220,00 per l'anno 2018 e € 3.220,00 per l'anno 2019;

Affitto terreni uso pascolo € 2.550,00 per l'anno 2017; € 2.550,00 per l'anno 2018 e € 2.550,00 per l'anno 2019.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2017-2019 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 43 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), è stata proroga di un anno - dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 - l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria,

disposto dall'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2017-2019 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale vincolato – parte capitale iscritto in entrata è pari a: **€. 849.717,76**

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

SPESE	PREVISIONE DEFINITIVA 2016	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	627.715,00	774.578,09	615.239,00	614.129,00	624.939,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.009.905,25	1.002.942,59	920.281,76	58.270,00	58.270,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali.....	1.637.620,25	1.777.520,68	1.535.520,76	672.399,00	683.209,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	56.850,33	70.119,87	41.840,00	44.020,00	33.260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	197.700,00	226.854,70	189.700,00	189.700,00	189,70
Totale titoli	1.892.170,58	2.074.495,25	1.767.060,76	906.119,00	716.658,70
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.892.170,58	2.074.495,25	1.767.060,76	906.119,00	716.658,70

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

PREVISIONI DI BILANCIO				
Macroaggregati di spesa	Previsione assestata 2016	Previsione esercizio 2017	Previsione esercizio 2018	Previsione esercizio 2019
Redditi da lavoro dipendente	186.850,00	186.350,00	186.350,00	186.350,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	16.200,00	15.200,00	15.200,00	16.200,00
Acquisto di beni e servizi	341.668,00	308.854,00	320.744,00	329.164,00
Trasferimenti correnti	54.935,00	65.595,00	61.555,00	64.055,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-
Interessi passivi	20.310,00	17.950,00	15.780,00	13.670,00
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Altre spese correnti	15.200,00	18.790,00	12.000,00	13.000,00
TOTALE	622.483,00	615.239,00	614.129,00	624.939,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Per il 2017 si è riconfermato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2016/2018, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti iscritta per € 13.000,00;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore sociale per € 26.500,00;
- trasferimenti relativi al settore turistico per € 1.500,00;
- trasferimenti relativi al settore culturale per € 32.095,00;
- trasferimenti per Unione Comuni Montani Valchiusella per € 3.000,00; Per contezza di informazione si richiama la delibera di C-C. n. 1 del 18/01/2017 con la quale il comune di Rueglio ha approvato il recesso del Comune di Rueglio dall'Unione di Comuni Montani Valchiusella;
- trasferimenti per Quote associative per € 2.000,00;

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista in € 17.950,00 per il 2017, in € 15.780,00 per il 2018 ed in € 13.670,00 per il 2019 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva - comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per € 3.000,00 nel 2017, per € 3.000,00 nel 2018 e per € 3.000,00 nel 2019 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 3.100,00

Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità

Il Principio contabile applicato della competenza finanziaria prevede che siano accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in

considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

In sede di predisposizione del Bilancio si è pertanto provveduto ad individuare le entrate di dubbia e difficile esazione a fronte delle quali, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato costituito il Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive.

In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La norma prevede per il calcolo degli addendi della media, che gli incassi considerati nel rapporto siano calcolati:

- negli anni del quinquennio che precedono l'adozione dei principi, come somma dell'incasso di competenza e residui attivi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa
- entrate riscosse per conto di un altro ente.

(allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3).

Si è pertanto provveduto a:

1. – individuare le poste di entrata che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi.

Considerata le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti entrate come risorse d'incerta riscossione:

- Tassa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa)
- Entrate da gestione fabbricati (entrate extra-tributarie)

2 – calcolare, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e residui e accertamenti/dovuto degli ultimi cinque esercizi .

La norma consente di applicare diverse metodologie di calcolo, applicando sostanzialmente la media semplice, piuttosto che la media ponderata, lasciando libera scelta all'ente di valutare la corretta tipologia da applicare per ogni singola posta, in relazione all'andamento degli incassi.

In considerazione dell'andamento non omogeneo delle entrate nelle diverse annualità del quinquennio, dovuto in prevalenza da diverse tempistiche applicate per la riscossione, di è ritenuto maggiormente corretto applicare la media semplice, in modo da considerare la media complessiva del quinquennio. Definita la media degli incassi è quindi stato determinato l'importo minimo del Fondo, così come richiesto dalla norma.

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs.118/2011 così come modificato dal D.Lgs.126/2014 hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.

Inoltre l'art. 1 comma 509 Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 – ha ulteriormente differito il termine di applicazione a regime del F.C.D.E., prevedendo il seguente scaglionamento:

1° anno (2015)	quota pari al 36%
2° anno (2016)	quota pari al 55%
3° anno (2017)	quota pari al 70%
4° anno (2018)	quota pari al 85%
dal 5° anno (2019)	100%

Si è ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà concessa da tale norma, iscrivendo a bilancio l'importo del Fondo nella misura del 70 % per il 2017.

Si evidenziano di seguito le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio:

TASSA RACCOLTA RIFIUTI (TARI)

Ancorché l'Ente applicasse nelle annualità precedente ancora la TARSU, considerata la sostanziale analogia, sono stati utilizzati indistintamente i dati dei due diversi tributi.

Tale posta già negli esercizi precedenti veniva accertata sulla base degli effettivi avvisi di pagamento emessi.

Sono stati quindi comparati gli accertamenti rilevati dai rendiconti approvati con le effettive riscossioni (competenza + residui per gli esercizi fino al 2014 e competenza per il 2015) come disciplinato dal principio contabile, rilevando la seguente situazione:

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Accert.	€ 93.991,70	€ 94.100,00	€ 99.514,83	€ 120.074,00	€ 129.420,00
Incassi	€ 82.530,19	€ 125.009,10	€ 95.378,27	€ 72.615,13	€ 172.369,93

PREVISIONE 2017		quota incasso 105,31%	Quota FCDE
TARI	€ 126.500,00	€ 133.221,54	€ -6.721,54

RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, ENEL, DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI COMUNALI

Ai fini del calcolo del F.C.D.E. si è considerato esclusivamente la posta relativa al rimborso delle utenze dell'immobile comunale da parte del gestore relativamente agli anni 2014 e 2015 per un totale di €. 8.357,23.

Sono stati quindi comparati gli accertamenti rilevati dai rendiconti approvati con le effettive riscossioni (competenza + residui per gli esercizi fino al 2014 e competenza per il 2015) come disciplinato dal principio contabile, rilevando la seguente situazione:

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Accert.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.891,23	€ 2.466,00
Incassi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

PREVISIONE 2017		quota incasso 0,00%	Quota FCDE
RECUPERO SPESE DI GESTIONE	€ 0,00		8.357,23

L'importo complessivo del F.C.D.E. da iscrivere a bilancio risulta pertanto determinato:

TARI	€ 0,00
RECUPERO SPESE DI GESTIONE	€ 8.357,23
TOTALE COMPLESSIVO	€ 8.357,23
QUOTA 70% ACCANTONAMENTO F.C.D.E.	€ 5.850,61

Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) verrà costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 870,00 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà in sede di riaccertamento ordinario nella quota vincolata dell'avanzo.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora disponibili di dati definitivi dalle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE	1,00%
CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE	4,16%
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	0,43%
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	0,02%

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi

finanziati con ricorso all'indebitamento ma con altre risorse proprie disponibili come da tabella:

Titolo II - Spese in conto capitale			ENTRATE									
Cap.	Oggetto	Previsione	FPV	Avanzo di amministrazione	Proventi sovraccanoni BIM		Entrate titolo IV escluse le concessioni a edificare		Entrate per concessioni a edificare		Mutui	
					Cap.	Importo	Cap.	Importo			Cap.	Importo
3004	ACQUISTO STRAORD. MOBILI E MACCHINARI PER UFFICI	2.500,00			4056	2.500,00						
3066	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	5.000,00			4056	5.000,00						
3666	ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE	30.151,00			4056	18.501,00	4006	6.000,00				
							4005	5.650,00				
3221	PROGRAMMA SEIMILA CAMPANILI - RESTAURO IMMOBILE KA'D MESANIS	846.452,11	846.452,11									
3119	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	800,00					4020	800,00				
3480	MANUTENZIONE STRADE VARIE	13.500,00			4056	13.500,00						
3475	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	9.843,00			4056	9.843,00						
3086	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	6.265,65	3.265,65		4056	3.000,00						
3536	MIGLIORAMENTO BENI GRAVATI DA USO CIVICO	5.770,00					4534	3.220,00				
							4536	2.550,00				
3303	COSTRUZIONE LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARIE NEL CIMITERO COMUNALE	0,00										
	TOTALE EURO	920.281,76	849.717,76	0,00		52.344,00		18.220,00		0,00		0,00
			Totale entrate che finanziano spese in conto capitale				920.281,76					

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2017 risulta essere pari ad € 354.315,57.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 41.840,00 per il 2017, € 44.020,00 per il 2018 ed € 33.260,00 per il 2019.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Rueglio non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla

determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2016-2018 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2015 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2015 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2016-2018 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Anno 2016-2017)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	57.617,86
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	923.263,86
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	836.718,97
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	916.267,09
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	45,62
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	3.318,59
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	904.697,81
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	849.717,76
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	54.980,05

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016		
Parte accantonata		3.345,03
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2016. (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti (FONDO DI FINE MANDATO)	2.452,32
	B) Totale parte accantonata	5.797,35
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	40.946,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	40.946,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	5.450,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.786,70
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 :	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

L'AVANZO VINCOLATO

Il bilancio di previsione 2017 non prevede l'utilizzo di quote vincolate di risultato di amministrazione.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Pertanto gli enti in questione dall'esercizio 2017 dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

Per l'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 era stata sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Dal 2017 la novità più rilevante per gli enti riguarda il fondo pluriennale vincolato sia in

entrata che in spesa. L'attuale testo di legge prevede infatti che, per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

La legge di bilancio per il 2017, ed in particolare l'art. 1 commi 466 e seguenti, declinano nel particolare le nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti, confermando il vincolo già previsto per il 2016, ovvero il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabilisce l'intera inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito, stabilizzandolo per l'intero triennio: tale disposizione consente indubbiamente una migliore programmazione degli investimenti degli enti, ampliando la possibilità di intervento in tali ambiti.

Viene inoltre modificata la disciplina graduale delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, così come viene introdotto un sistema graduale di "premi" per gli enti che centrano gli obiettivi a determinate condizioni.

Si riportano le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 9 della L. 243/2012, sia in termini di competenza che di cassa, nella versione modificata dalla Legge n. 164/2016:

Per l'anno 2017 sono poi considerate ulteriori escussioni di voci.

Si riportano le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 707 e seguenti L. 208/2015 (saldo tra le entrate finali e le spese finali):

Conclusioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili; tuttavia per le ragioni espresse in premessa sulle modalità e i tempi di approvazione del bilancio 2017 – 2019, si renderà necessario un assestamento che tenga conto delle variazioni introdotte dalla normativa prevista nella legge di stabilità e dalle leggi ad essa collegate.

Rueglio, 01/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Silvia GAGLIETTO